

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 779

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori RONCONI, FORLANI e CICCANTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2001

—————

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ed alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il mercato del tartufo si sta ampliando notevolmente; pertanto risulta ormai indispensabile adeguare la normativa vigente, emanata nel 1985, alle problematiche emerse nel corso degli anni.

Il presente disegno di legge tende in primo luogo ad incentivare ed a potenziare la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione del tartufo, prevedendo che la regolamentazione avvenga mediante disposizioni emanate dalle regioni le quali sono tenute ad istituire un registro in cui annotare annualmente la quantità di prodotto commercializzato nell'anno e raccolto nella regione stessa.

Di particolare rilievo è l'articolo 5, con il quale si intende introdurre una serie di disposizioni agevolative di carattere fiscale esonerando dagli obblighi contabili il cedente e imponendo invece al cessionario gli oneri contabili previsti per gli imprenditori dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Tale obbligo deve essere applicato sul totale della fatturazione di vendita detratte le

spese documentate di lavorazione, commercializzazione e di ammortamento degli impianti disponendo l'equiparazione dei tartufi agli ortaggi e alle piante mangerecce macinate o polverizzate che beneficiano dell'aliquota IVA del 10 per cento.

Si prevede altresì, al fine di valutare correttamente la produzione, l'obbligo per i cessionari di comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità di prodotto commercializzato e la sua provenienza territoriale incaricando per tale controllo la Guardia forestale dello Stato.

L'articolo 4 prevede inoltre la possibilità di porre in commercio tartufi con l'aggiunta di aromi sintetici purchè sull'etichetta non venga richiamata, né con scritte né con immagini, la presenza del tartufo, al fine di evitare che il consumatore venga tratto in inganno circa la genuinità del prodotto commercializzato.

Una rapida approvazione del presente disegno di legge permetterà di offrire adeguate soluzioni ai problemi costantemente evidenziati dagli operatori del settore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le regioni, in attuazione dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, nonché del disposto di cui dagli articoli 66 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, provvedono a disciplinare con propria legge, al fine di incentivare e potenziare la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge».

Art. 2.

1. All'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le regioni, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma primo, provvedono a disciplinare con regolamento la raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati e ad istituire un registro in cui annotare annualmente la quantità di prodotto commercializzato nell'anno e raccolto nella regione stessa. La Guardia forestale dello Stato è incaricata del controllo del registro regionale dei tartufi raccolti e commercializzati. Il regolamento di cui al presente comma è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 3.

1. All'articolo 5, comma nono, lettera *d*), della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le seguenti parole: «salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali» sono soppresse.

Art. 4.

1. All'articolo 11 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«È consentito porre in commercio tartufi con l'aggiunta di aromi sintetici purchè sull'etichetta non venga richiamata, né con scritte né con immagini, la presenza del tartufo».

Art. 5.

1. La cessione di tartufo fresco non obbliga il cedente ad alcun obbligo contabile. Il cessionario è soggetto agli obblighi contabili previsti per gli imprenditori dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Tale obbligo in positivo si applica sul totale della fatturazione di vendita detratte le spese documentate di lavorazione, commercializzazione e di ammortamento impianti.

2. I cessionari sono obbligati a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità di prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso.

3. I cessionari sono obbligati a certificare al momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e quella di commercializzazione.

4. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 21 le parole: «esclusi i tartufi» sono soppresse;

b) dopo il numero 21, è inserito il seguente:

«21-*bis*) tartufi freschi, refrigerati, dissecati e disidratati o evaporati anche tagliati in pezzi o a fette».

